

RELAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI GIORNALISTICI, MATERIALE AUDIOVISIVO E FOTOGRAFICO

L'Agenzia di stampa "*Regione flash*" è il mezzo professionale, ovvero il sistema di comunicazione telematica, con il quale la Struttura speciale di supporto stampa contribuisce alla diffusione delle politiche pubbliche. "*Regione Flash*" è di fondamentale apporto per l'Organismo politico perché attraverso la sua operatività può offrire ai media e, di conseguenza, ai cittadini, una informazione professionale, capillare e tempestiva.

Di natura giornalistica è anche l'attività svolta dai *fotocineoperatori* che, ad integrazione delle notizie diffuse dall'agenzia di stampa Regione flash, forniscono materiale audiovisivo e fotografico alle suddette testate. Inoltre, su esplicita richiesta del Presidente della Giunta regionale, pubblicano il materiale raccolto anche sul canale *Youtube* istituzionale della Regione Abruzzo.

Sul piano della organizzazione e dell'efficientamento del servizio, emerge una problematica scaturita dalle particolari esigenze manifestate dal Governo regionale, in ordine alla possibilità di estendere il servizio giornalistico e dei fotocineoperatori oltre l'orario di lavoro previsto dal Contratto nazionale degli EE.LL.

Nell'ottica di collaborare ed esaudire quanto più possibile le richieste dell'Esecutivo, i giornalisti e i fotocineoperatori, dipendenti pubblici, spontaneamente, e, comunque, secondo le previsioni del Contratto nazionale, sono già organizzati in modo da coprire con i rientri i giorni della settimana dal lunedì al giovedì ma sempre all'interno dell'orario settimanale statuito per legge. Malgrado ciò, le mutate esigenze dell'Organismo politico, impegnato in molteplici attività, anche legate a particolari situazioni emergenziali, spingono verso il superamento della rigidità dei vincoli di orario e di presenza in ufficio del personale giornalistico alle dipendenze della Struttura.

A fronte di tali legittime esigenze e, però, in assenza di possibili soluzioni sul piano contrattuale ed amministrativo per i giornalisti di ruolo, la Struttura Speciale di Supporto "Stampa", nell'intento di salvaguardare comunque la giusta aspettativa del Governo regionale di informare senza vincoli di orario né di giorni, procede, attraverso un avviso pubblico, ad individuare, così come già avvenuto positivamente in passato, un fornitore di servizi giornalistici (società, impresa, cooperativa, ecc.), che abbia capacità operativa sul territorio regionale, con giornalisti professionisti e fotocineoperatori. Tale fornitore, come già accaduto negli anni passati, deve garantire per finalità societarie, ricadute occupazionali ai propri associati disoccupati. I rapporti, dopo le procedure di legge per l'affidamento degli incarichi, saranno regolati mediante una convenzione, in tutti i casi in cui l'Organismo politico programma l'organizzazione di eventi o la elaborazione di notizie fuori dai giorni e dagli orari contrattualmente previsti per i giornalisti dipendenti pubblici. Tale obiettivo si rende necessario per garantire la più ampia diffusione dell'informazione e comunicazione istituzionale sull'attività del Presidente e dei componenti la Giunta regionale.

Nella prospettiva di un rinnovo delle procedure di gara, al fine di riequilibrare i carichi di lavoro anche per l'attività svolta dai fotocineoperatori, si ravvisa l'esigenza di valutare, tra le possibili forniture di servizi, anche quella che prevede la ripresa fotografica e televisiva degli eventi e la loro successiva distribuzione alle testate giornalistiche e diffusione via web sui canali istituzionali.

Pescara, aprile 2012



Il Responsabile dell'Ufficio Informazione
(d.ssa Antonella Tollis)

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 358 del 11 GIU. 2012

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dot. Walter Gariani)

Walter Gariani

Allegato B

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNIUTRA DEI
SERVIZI GIORNALISTICI SULLE POLITICHE PUBBLICHE POSTE IN ESSERE DAL
PRESIDENTE E DALL’ ESECUTIVO REGIONALE**

Tra la REGIONE ABRUZZO (in seguito denominata Regione) con sede legale in L’Aquila, Via L. da Vinci, n. 6 (C.F. 800003170661), rappresentata dal Dirigente della Struttura Speciale di Supporto “Stampa” della Giunta Regionale, ivi domiciliato, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con D.G.R. n. del.....
e la, con sede in, (c.f. e Partita IVA.....) rappresentata dal legale rappresentante, di seguito denominata: Ditta, Contraente

PREMESSO

- che la REGIONE ABRUZZO, quale ente pubblico, garantisce ex lege la trasparenza e l’accesso ai propri atti nonché la divulgazione dell’informazione in tutto il territorio regionale in particolare attraverso proprie e specifiche strutture;
- che tra le attribuzioni della Struttura Speciale di Supporto Stampa figurano le attività di ricerca, raccolta e coordinamento dei dati e delle informazioni riguardanti l’attività dei massimi Organi della Regione (L.R. 14 /03/1975, n. 22, art. 2 lett. c) ;
- che la GIUNTA REGIONALE, con propri atti, programma di affidare ad un panel di Agenzie di Stampa nazionali servizi specifici di ausilio alla realizzazione di strategie di comunicazione con le quali raggiungere gli obiettivi di trasparenza, di accesso agli atti, di diffusione delle informazioni di pubblica utilità;
- che il riformato Titolo V della Costituzione ha riconosciuto maggiori competenze alle Regioni, sia per quanto concerne la potestà legislativa che la titolarità di funzioni amministrative, determinando un ampliamento, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo, delle attribuzioni poste in capo al Governo regionale;

CONSIDERATO

- che il tecnicismo delle materie trattabili dall’Organismo politico richiede analoga conoscenza dal giornalista, chiamato a divulgare le informazioni;
- che una metodica trattazione delle materie consente di ottenere una divulgazione efficace, puntuale e rispettosa della realtà e del contesto pubblico;
- che tali circostanze sono riproducibili fidelizzando il rapporto tra i componenti il Governo regionale ed il giornalista, rendendo tale rapporto esclusivo e fiduciario;
- che le mutate esigenze dell’Organismo politico impongono una maggiore presenza in ufficio del personale giornalistico e dei fotocineoperatori alle dipendenze della Struttura Stampa , oltre le normali cadenze orarie e giornaliere;
- che l’organizzazione attuale della Struttura Speciale di Supporto ‘Stampa’ non consente di disporre di un numero adeguato di risorse umane e professionali in grado di soddisfare compiutamente la crescente domanda di servizi da parte dell’Organo di Direzione



(Presidenza e componenti la Giunta Regionale) da sviluppare in aggiunta alle normali attività istituzionali anche fuori dell'orario di servizio e nei giorni festivi;

- che la Presidenza della Regione oltre alle ordinarie attività istituzionali ha anche l'onere di Commissario straordinario per la ricostruzione, di Commissario straordinario per la Sanità nonché dell'attività all'interno di organismi a carattere nazionale (Conferenza delle Regioni) o a partecipazione mista (Conferenza Stato-Regioni);

- che fra gli obiettivi programmatici e strategici della Struttura per l'anno 2012 è stata inserita, per ampliare sempre piu' la base informativa e le conoscenze sull'attività dell'Esecutivo, anche la ripresa nell'immediato di alcune pubblicazioni della Giunta regionale in versione on line e in formato cartaceo già dai prossimi mesi;

- che la dispone di una rete di corrispondenti e giornalisti dislocati su tutto il territorio regionale, e, quindi, in grado di coadiuvare la Struttura Stampa nella redazione di notizie tematiche da diffondere attraverso l'agenzia di stampa della Giunta "Regione flash" ;

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**Art. 1
(Oggetto)**

Lasi impegna a garantire, quando occorra, con la propria rete di collaboratori la copertura dei servizi giornalistici relativi alle attività ufficiali del Presidente e dei Componenti la Giunta regionale che si svolgono nel territorio regionale, al fine di assicurare una completa informazione istituzionale anche nei giorni di sabato e domenica e negli altri giorni festivi;

**Art. 2
(Modalità di attuazione)**

Lasi impegna a fornire le notizie di cui all'art. 1, all'interno delle decisioni assunte in sede di comitato di redazione e, comunque, nel rispetto delle direttive del Dirigente della Struttura Stampa e/o dei Responsabili di Ufficio.


I servizi realizzati da verranno pubblicati sulla testata quotidiana "Regione Flash", e sui canali dedicati alla elaborazione del materiale audiovisivo e fotografico, previa verifica di rispondenza alla linea editoriale.

Per soddisfare le esigenze dettate dal piano di comunicazione della Struttura Stampa, individua n. 3 (tre) giornalisti, due dei quali svolgeranno la propria attività professionale a supporto della redazione giornalistica di Pescara ed uno della redazione giornalistica dell'Aquila.

Il report delle attività svolte da ciascun giornalista è assicurato dalla tracciabilità delle notizie diffuse tramite il sistema di trasmissione dei notiziari; le notizie, infatti, sono classificate con la data e la sigla "Ufficio stampa". Ogni attività è svolta con la supervisione dei Responsabili degli Uffici regionali.

Al personale di che trattasi non potrà essere corrisposto nessuna indennità aggiuntiva per rimborso spese di viaggio o di missione che si svolgeranno esclusivamente sul territorio regionale.

Al fine di garantire la necessaria fidelizzazione e integrazione nelle due redazioni della Struttura Speciale di Supporto Stampa i tre giornalisti inizialmente indicati da potranno essere sostituiti solo in via eccezionale ovvero per motivati e temporanei impedimenti degli stessi e con preventiva informazione al responsabile della Struttura Speciale di Supporto Stampa .



I Collaboratori (giornalisti e loro sostituti), preventivamente individuati, saranno sottoposti ad un periodo di prova di 15 (quindici) (05 per i sostituti) giorni e potranno essere sostituiti qualora il Dirigente della struttura di supporto Stampa lo richiedesse per motivate esigenze .

Il personale sopra individuato si muoverà in autonomia e con mezzi propri per assolvere alle attività previste in convenzione, ovvero potrà essere ospitato nelle autovetture di servizio come terzo trasportato.

Art. 3

(Norme comportamentali del personale giornalistico)

I giornalisti, nell'espletamento dei propri compiti, devono conformare la propria condotta al dovere istituzionale, rispettando con disciplina i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Devono, inoltre, rispettare l'inderogabile obbligo del segreto di ufficio.

Art. 4

(Trattamento dati del personale giornalistico)

I giornalisti devono rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 garantendo la piena conformità del trattamento dei dati alle disposizioni vigenti, nonché l'adozione delle misure di sicurezza di cui al DPS predisposto dalla Giunta Regionale con Del. G.R. n.256 del 29.3.2006.

Art. 5

(Proprietà dei prodotti giornalistici)

I servizi prodotti da sono di esclusiva proprietà della Giunta regionale e saranno valutati dal Dirigente della Struttura Stampa non solo per la loro rispondenza alla linea "editoriale- istituzionale" ma anche per la eventuale utilizzazione nell'ambito di altre iniziative editoriali della Giunta (pubblicazioni, sito on-line ecc) e diffusi, eventualmente, anche attraverso la rete regionale delle agenzie di stampa.

Art. 6

(Obblighi specifici della ditta)

La Ditta è obbligata a corrispondere alle n. 3 figure giornalistiche il trattamento economico fondamentale riconducibile a quello previsto dal CCNL per i dipendenti di Categoria 'C', livello C1 del comparto Regioni-EE.LL.

Inoltre, la ditta dovrà adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs n. 626/94 e s. m. e a tutti gli obblighi verso i collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.


Restano a carico della Ditta i rimborsi relativi agli spostamenti sul territorio dei giornalisti.

Art. 7

(Obblighi specifici della Regione Abruzzo)

La Struttura Speciale di Supporto Stampa della Giunta regionale è obbligata a fornire assistenza logistica e tecnica ai giornalisti affinché possano svolgere agevolmente gli incarichi assegnati.

A conclusione di detto periodo il dirigente della Struttura presenterà un'apposita relazione all'Organo di Direzione politica contenente una valutazione, anche in rapporto costo-benefici, sulla validità e sulla utilità del progetto di collaborazione



Art. 7
(Corrispettivo)

La REGIONE ABRUZZO corrisponderà ad la somma complessiva di Euro 34.000,00 (trentaquattromila/00), comprensiva di IVA e di ogni ulteriore onere, anche di natura assicurativa (esclusa la rivalutazione ISTAT), quale corrispettivo per la fornitura dei servizi sopra descritti.

Art. 8
(Pagamento canoni)

La REGIONE ABRUZZO provvederà al pagamento dei canoni e dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 6 in rate bimestrali posticipate a 60 gg dalla data di emissione della fattura e dopo la verifica effettuata dalla Struttura Speciale di Supporto Stampa che ne validerà i risultati.

Le fatture dovranno riportare il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G.):

Il pagamento avverrà previa verifica di regolarità del Documento di Regolarità Contributiva (DURC);

I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente indicato dal contraente come "*conto dedicato, anche in via non esclusiva*" come indicato nella dichiarazione sostitutiva Allegata.

A tal fine, non essendo possibile individuare aprioristicamente la tipologia e la quantità dei servizi giornalistici di carattere istituzionale da realizzare, il Servizio globale richiesto e concordato in questa sede, si intenderà garantito qualora la, nell'ambito degli incarichi assegnati, abbia assicurato la costante e completa informazione sugli impegni istituzionali degli Assessori e del Presidente della Giunta regionale.

La Regione, per le prestazioni oggetto della presente convenzione, fatturate nell'ultimo bimestre di ciascun esercizio finanziario, è autorizzata al rinvio all'esercizio successivo del pagamento delle fatture di cui trattasi esclusivamente per esigenze connesse al rispetto del Patto di stabilità interno, senza dar luogo a maturazione di interessi e/o oneri a proprio carico connessi al prolungamento dei termini di pagamento.

Art. 9
(Durata)

La presente Convenzione ha durata di mesi sei con decorrenza dalla data della stipula della stessa.

Art. 10
(Risoluzione)

La Regione Abruzzo si riserva, nei casi più gravi o in caso di reiterati anche lievi inadempimenti, di procedere alla risoluzione del presente affidamento senza indennizzo alcuno, inviando le proprie contestazioni con raccomandata A.R.

La Regione potrà altresì chiedere in ogni momento la sostituzione del giornalista inadempiente alle richieste formulate dall'Amministrazione.

In caso di scioglimento anticipato della legislatura la presente convenzione si intenderà risolta di diritto in pari data.

La presente convenzione potrà essere interrotta o rescissa anche nei seguenti casi:

- a) per gravi inadempimenti contrattuali;



b) per rinuncia di una delle parti;

La comunicazione della decisione dovrà essere effettuata a mezzo Raccomandata A/R

Art. 11
(Controversie e foro competente)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, valgono le norme del codice civile in quanto applicabili.


Eventuali controversie, qualora non siano definite in via bonaria, saranno definite dalla competente autorità giudiziaria. A tal fine le parti eleggono come Foro competente quello di L'Aquila.

Art. 12
(Oneri fiscali e spese contrattuali)

Le spese di bollo e l'imposta di registro relative al presente atto sono a carico della Ditta.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Aquila,



Giunta Regionale Abruzzo

Struttura speciale di Supporto 'Stampa'

Avviso

per l'affidamento incarico provvisorio ad un fornitore (società, cooperativa, impresa ecc.) di servizi giornalistici, fotografici, video ecc.) sulle politiche pubbliche poste in essere della Giunta regionale

La Struttura Speciale di Supporto 'Stampa' della Giunta regionale d'Abruzzo rende noto che, con deliberazione n. 358 dell'11 giugno 2012, allo scopo di garantire la più ampia informazione e partecipazione alle attività poste in essere dall'Esecutivo regionale ma anche per esaltare la trasparenza delle decisioni; in considerazione che le mutate esigenze dell'Organismo politico, impegnato in molteplici attività, anche legate a particolari situazioni emergenziali, impongono il superamento dei vincoli di orario e di presenza in ufficio del personale giornalistico e dei fotocineoperatori in servizio presso la Struttura Stampa, ritiene opportuno individuare una organizzazione in grado di offrire il supporto tecnico professionale necessario di almeno tre giornalisti e, all'occorrenza, anche di un fotocineoperatore per la produzione di materiale audiovisivo e fotografico, da produrre sull'attività del Presidente e dei Componenti l'Esecutivo regionale per la successiva diffusione alle testate giornalistiche, attraverso i canali istituzionali della Regione Abruzzo.

Per l'attuazione e rispetto dell'indirizzo sopra esplicitato il Servizio Stampa ritiene di doversi avvalere della collaborazione di giornalisti abruzzesi disoccupati costituiti in apposita organizzazione (società, cooperativa, impresa, ecc.), dotata di una rete di collaboratori distribuita su tutto il territorio regionale.

A tal fine, la Giunta regionale, con la citata deliberazione, ha approvato uno schema di convenzione allo scopo di disciplinare tale servizio (allegato al presente avviso) che avrà durata annuale, rinnovabile per un altro anno agli stessi patti e condizioni di prezzo, ad un canone annuo complessivo di euro 65.500,00 comprensivo di IVA e di ogni altro onere, anche di natura assicurativa.

Alle Unità di personale giornalistico eventualmente utilizzato dovrà essere corrisposto da parte della predetta organizzazione il trattamento economico spettante al personale di cat 'C' del comparto EE.LL. (CCNL del personale delle Regioni e degli EE.LL.) cat 'C/1'

I soggetti interessati ad ottenere l'incarico dovranno fornire:

- 1) una relazione sulle attività svolte nel corso dell'ultimo triennio dalla quale risultano analoghe esperienze alle dipendenze di enti pubblici;
- 2) un dettagliato elenco dei corrispondenti distribuiti sul territorio regionale;
- 3) l'elenco dei giornalisti-soci della propria organizzazione (cooperativa, società, impresa ecc.)
- 4) l'elenco dei contratti in essere e loro tipologie relativo all'ultimo triennio;
- 5) data di costituzione della cooperativa.

Inoltre, i soggetti interessati ad ottenere l'incarico dovranno inoltrare la propria domanda a mezzo raccomandata all'indirizzo Giunta regionale d'Abruzzo, Struttura Speciale di Supporto Stampa, Ufficio Informazione, viale Bovio, 425, 65100 Pescara, entro il limite di 15 giorni a partire dalla data di pubblicazione di questo numero del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La domanda dovrà essere firmata dal legale rappresentante della società e dovrà contenere, in allegato, copia dello statuto e dell'atto di registrazione depositato.

L'aggiudicazione sarà a vantaggio dell'offerente che avrà formulato l'offerta più bassa a favore dell'Amministrazione. E' motivo di esclusione l'offerta economicamente inferiore al costo complessivo annuo per un dipendente di Categoria 'C/1' del CCNL-Regioni-EE.LL.

FIRMATO:

Il Responsabile del procedimento

dott.ssa Antonella Tollis